



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 261 della Giunta Comunale

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** mese di **dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legge di data 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 16 e pubblicato nella G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, il cui art. 12 prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3 - I comma – n. 2) – lett. b) –, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Atteso al riguardo che all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all’art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso.

Rilevato a questo proposito che alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis.

Accertato che tale diritto fisso non può essere applicato in misura superiore a quella stabilita dall’art. 4 della tabella all. A) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per l’imposta di bollo riferita alle pubblicazioni di matrimonio, che attualmente risulta essere pari ad €. 16,00.-.

Ritenuto quindi utile ed opportuno mantenere l’importo del diritto in parola nella misura di €. 16,00.-.

Constatato che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di stabilire, per le ragioni sopra citate, che il diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, da esigere a conclusione degli accordi sottoscritti avanti l'Ufficiale dello stato Civile del Comune ai sensi dell'art. 12 Legge n. 162/2014, sia pari all'importo dell'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio di cui dall'art. 4 della tabella A) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente pari ad €. 16,00.-.
2. Di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di intervenuta esecutività del presente atto.
3. Di dare altresì atto che le entrate derivanti dall'assunzione del presente provvedimento troveranno giusta allocazione al capitolo 6300 - articolo 1 - codice di bilancio 3010630 - del bilancio di previsione 2015.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.01.2015** al giorno **19.01.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 20.01.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **20.01.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio